SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 288**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1991, n. 388.

Misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte all'aumentata spesa per i beni e servizi delle unità sanitarie locali per l'anno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il limite di crescita della spesa per acquisti di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato dall'11 al 22 per cento.

2. Per l'anno 1991 le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale sono determinate in lire 5.600 miliardi. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui, con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella *A* con onere a carico dello Stato. Qualora l'importo dei mutui assunti dovesse eccedere le effettive maggiori esigenze risultanti dai conti consuntivi, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio statale.

3. I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati a tasso di interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a quella massima stabilita in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre dal 1° gennaio 1993.

4. L'importo del mutuo è versato in unica soluzione a cura dell'istituto di credito mutuante nel conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato ed è trasferito successivamente, in una o più soluzioni, in favore degli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali.

5. Per le stesse finalità di cui al comma 2, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi con l'osservanza delle modalità indicate nel presente articolo.

Art. 2.

1. Le rate di ammortamento sono corrisposte agli istituti mutuanti dal Ministero del tesoro, in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno e per tutta la durata dei mutui, con imputazione della spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero.

2. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso vigente alla data dell'operazione di mutuo, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo, previste per le rispettive operazioni di mutuo.

Art. 3.

1. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1993 e si provvede mediante utilizzo di quota parte all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 4.

1. Alla spesa di cui al capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sul capitolo 7001 dello stato di previsione del Ministero della sanità dell'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MARTINAZZOLI, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 2)

Regioni	Importi mutuabili (in milioni)
Piemonte	440.310
Valle d'Aosta	8.650
Lombardia	880.030
Bolzano	34.150
Trento	36.880
Veneto	438.590
Friuli-Venezia Giulia	122.920
Liguria	196.260
Emilia-Romagna	428.350
Toscana	373.170
Umbria	86.470
Marche	144.490
Lazio	539.280
Abruzzo	123.450
Molise	33.570
Campania	523.930
Puglia	371.470
Basilicata	54.610
Calabria	189.430
Sicilia	429.140
Sardegna	144.850
Totale	5.600.000

91G0438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991.

Sostituzione di un componente la commissione straordinaria per la gestione del comune di Seminara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Seminara (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Gianfranco Ielo, dal dott. Salvatore Saffioti e dal dott. Giuseppe Merlino;

Considerato che il dott. Giuseppe Merlino non ha potuto accettare l'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1991;

Decreta:

Il dott. Elia Lasco, consigliere del Ministero delle finanze, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Seminara (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Giuseppe Merlino.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A5483

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991.

Sostituzione di un componente la commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Achille Farina, dott. Francesco Provolo e dall'ing. Bruno Mogavero;

Considerato che il dott. Achille Farina non ha potuto accettare l'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1991;

Decreta:

Il dott. Roberto Gentile, vicequestore aggiunto in servizio presso la questura di Caserta, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna (Caserta) in sostituzione del dott. Achille Farina.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A5484

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 novembre 1991.

Riconoscimento del corso post-universitario di preparazione all'esame di procuratore legale istituito dall'Università degli studi di Salerno.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, 2, 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, della legge 22 gennaio 1934, n. 36;

Vista la delibera adottata dal consiglio di facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Salerno nella seduta del 28 gennaio 1991, con la quale viene istituito un corso di preparazione all'esame di procuratore legale;

Vista l'approvazione del programma del corso da parte del Consiglio nazionale forense, con delibera del 20 luglio 1991;

Considerato che il corso ha indirizzo teorico-pratico ed il relativo programma è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Considerato che la durata del corso è di un anno e per il contenuto del programma può tener luogo ad un periodo di frequenza dello studio di un professionista di pari durata;

Fermo restando il completamento della pratica forense secondo le vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

È riconosciuto il corso istituito dal consiglio di facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Salerno, nella seduta del 28 gennaio 1991, ai fini della sostituzione della frequenza di uno studio professionale, per la durata di un anno, nell'ambito della pratica forense.

Roma, 25 novembre 1991

Il Ministro: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 101/1990 (Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale) è il seguente:

«Art. 1 (*Modalità della pratica*). — 1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attività proprie della professione.

3. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2.

4. Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3.

Art. 2 (*Corsi post-universitari*). — 1. I corsi post-universitari di cui all'art. 1, comma 3, hanno indirizzo teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi a quanto stabilito nell'art. 3, comma 3.

Art. 3 (*Scuole di formazione*). — 1. I consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica forense. I consigli dell'ordine del distretto di corte di appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto.

2. I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense.

3. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazionale forense».

— Il testo dell'art. 18 del regio decreto-legge n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) è il seguente:

«Art. 18. — Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'università della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere».

91A5403

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1991

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° dicembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 349509 in data 20 novembre 1991, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, con godimento 1° dicembre 1991, al prezzo fisso di L. 96,60%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° dicembre 1991, di cui al decreto ministeriale del 20 novembre 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 11 dicembre 1991 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 dicembre 1991, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° dicembre 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1992 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 20 novembre 1991, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1991
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 349

91A5459

DECRETO 1° luglio 1991.

Proroga del termine per la cessione gratuita alla Croce rossa italiana dei mobili e dei materiali in dotazione agli uffici statali riconosciuti inservibili.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, con il quale all'art. 7 fu stabilito che fino al 30 giugno 1936 e salvo proroghe di cinque anni:

tutti gli uffici statali, gli stabilimenti e gli enti dipendenti dallo Stato nonché le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, cedessero gratuitamente alla Croce rossa italiana gli atti di archivio

da eliminare con le formalità di cui all'art. 69 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1991, n. 1163, nonché le pubblicazioni, i bollettini, gli stampati dichiarati fuori uso;

tutti gli uffici statali su richiesta delle singole amministrazioni e con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato cedessero alla Croce rossa italiana i mobili ed i materiali riconosciuti inservibili;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202, rispettivamente sulla ricostituzione del Ministero del tesoro e sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 giugno 1986 con il quale i precedenti termini di proroga per la cessione gratuita alla Croce rossa italiana sono stati stabiliti sino al 30 giugno 1991;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il predetto termine in virtù della facoltà concessa dall'ultimo capoverso del già menzionato art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Decreta:

Il termine 30 giugno 1991 di cui al succitato decreto del Ministro del tesoro 28 giugno 1986 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1996.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 1° luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1991
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 137

91A5391

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 30 ottobre 1991.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale in data 29 ottobre 1991, con il quale è stata istituita la commissione elettorale circoscrizionale per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

Considerato che il dott. Antonello Puccini, nominato membro della commissione in parola con decreto ministeriale del 29 ottobre 1991, ha comunicato in data 30 ottobre 1991 le proprie dimissioni dall'incarico;

Visto il verbale n. 369 del consiglio di amministrazione, relativo alla seduta del 25 ottobre 1991, concernente la proposta delle terne di nominativi ai fini della nomina dei membri della commissione elettorale circoscrizionale;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonello Puccini, è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale, per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile, la dott.ssa Clelia Giorgini Boffa.

Roma, 30 ottobre 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A5392

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 1991.

Integrazione al decreto ministeriale 7 novembre 1991, concernente modalità di pagamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1991), con il quale si sono stabilite le modalità per il versamento al concessionario dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363;

Considerato che per agevolare l'adempimento da parte dei contribuenti sembra opportuno estendere i criteri con cui identificare il concessionario competente a ricevere il versamento;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 7 novembre 1991 è aggiunta, in fine, la seguente frase: «, ovvero al concessionario competente secondo il domicilio fiscale del contribuente».

Art. 2.

Nelle avvertenze alla distinta approvata con l'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1991, dopo le parole 26 ottobre 1972, n. 643, sono aggiunte le seguenti: «, ovvero a quella competente secondo il domicilio fiscale del contribuente».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A5402

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, concernente modificazioni alla tabella IX dell'ordinamento didattico universitario, corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Verona;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 16 al 17 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al nuovo ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere (europee).

Art. 16. La facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Verona conferisce la laurea in lingue e letterature straniere (europee).

Art. 17. — La durata del corso di studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere (europee) è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea si articola in bienni e indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico e storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami, con tre prove scritte e orali di lingua.

Le discipline, distinte in aree didattiche, sono:

1) Area dell'anglistica:
- lingua e letteratura inglese;
- letteratura angloamericana;
- letteratura dei Paesi di lingua inglese;
- storia della lingua inglese;
- lingua inglese;
- letteratura inglese contemporanea;
- letteratura irlandese;
- storia della Gran Bretagna;
- storia Nordamericana.

2) Area della francesistica:
- lingua e letteratura francese;
- letteratura dei Paesi francofoni;
- lingua e letteratura occitanica;
- storia della civiltà francese;
- storia della letteratura franco-vallona;
- storia della lingua francese;
- lingua francese;
- letteratura francese contemporanea;
- storia della Francia.

3) Area della germanistica:
- lingua e letteratura tedesca;
- storia della civiltà tedesca;
- storia della lingua tedesca;
- lingua tedesca;
- letteratura tedesca contemporanea;
- letteratura austriaca;
- lingue e letterature scandinave;
- lingua e letteratura nederlandese;
- lingua e letteratura Jiddish;
- storia della Germania.

4) Area dell'iberistica:
- lingua e letteratura spagnola;
- storia della civiltà spagnola;

letteratura ispano-americana;
lingua e letteratura catalana;
storia delle lingue iberiche;
lingua spagnola;
lingua catalana;
letteratura spagnola contemporanea;
lingua e letteratura portoghese;
lingua portoghese;
letteratura brasiliana;
storia della Spagna.

5) Area della slavistica:
lingua e letteratura russa;
lingua russa;
letteratura russa contemporanea;
lingua serbo-croata;
lingua slovena;
storia della civiltà slava;
lingue e letterature della Jugoslavia;
lingue e letterature della Cecoslovacchia;
lingua e letteratura polacca;
filologia slava;
storia dell'Europa Orientale.

6) Area della lingua neogreca:
lingua e letteratura neogreca;
filologia bizantina;
storia della civiltà greca.

7) Area della lingua e letteratura romena:
lingua e letteratura romena.

8) Area delle lingue e letterature ugro-finniche:
lingua e letteratura ungherese.

9) Area di arabistica:
lingua e letteratura araba;
storia delle civiltà islamiche.

10) Area della semitistica:
lingua e letteratura ebraica;
lingua e letteratura Jiddish.

11) Area dell'italianistica:
lingua e letteratura italiana;
lingua italiana moderna e contemporanea;
storia della grammatica e della lingua italiana;
storia della lingua italiana;
lingua italiana;
filologia italiana.

12) Area delle scienze del linguaggio:
glottologia;
filosofia del linguaggio;
linguistica applicata;
linguistica generale;
psicolinguistica;
fonetica e fonologia;
storia e tecnica della traduzione;
sociolinguistica;
retorica e stilistica;
didattica delle lingue moderne.

13) Area delle scienze glottodidattiche:
didattica delle lingue moderne;
glottodidattica;
psicopedagogia.

14) Area delle scienze dell'educazione:
pedagogia;
storia della pedagogia;
psicopedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative.

15) Area delle scienze geografiche:
geografia, soprattutto antropica;
geografia della popolazione;
geografia politica;
geografia delle lingue;
geografia del mondo anglosassone;
geografia del mondo neolatino;
geografia del mondo slavo;
geografia storica.

16) Area delle scienze filosofiche:
storia della filosofia;
estetica;
filosofia del linguaggio.

17) Area delle lingue e culture classiche:
lingua e letteratura latina;
grammatica latina;
letteratura greca.

18) Area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:
storia dell'arte;
storia del cinema;
storia della musica;
storia del teatro.

19) Area delle scienze filosofiche:
filologia germanica;
filologia italiana;
filologia romanza;
filologia slava;
filologia medievale e umanistica;
filologia bizantina;
biblioteconomia e bibliografia;
paleografia e diplomatica.

20) Area delle scienze storiche:
storia moderna e contemporanea;
storia dell'Europa Orientale;
storia della Gran Bretagna;
storia medievale;
storia moderna;

storia della Francia;
storia Nordamericana;
storia della Germania;
storia della Spagna;
storia delle civiltà islamiche;
storia della civiltà greca;
storia delle dottrine economiche.

21) Area delle scienze storico-culturali:
antropologia culturale;
etnologia;
istituzioni economiche e commerciali;
istituzioni giuridiche comparate;
sistemi economici comparati;
storia delle dottrine economiche;
storia delle religioni;
storia delle tradizioni popolari.

22) Area delle scienze della letteratura:
letteratura comparata;
storia delle critica letteraria;
teoria della letteratura;
semiologia letteraria;
sociologia della letteratura;
retorica e stilistica;
storia e tecnica dell'interpretazione;
storia e tecnica della traduzione.

23) Area delle scienze della comunicazione:
linguistica applicata;
linguistica generale;
sociolinguistica;
semiologia letteraria;
sociologia della letteratura.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una di italianistica, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

La scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate anche in altre facoltà della stessa Università.

Art. 18. — Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono, per ciascun anno di corso, una prova scritta e orale di lingua; per il primo anno la prova scritta è propedeutica a quella orale.

Tutti gli altri esami, ad eccezione della prova di italianistica di cui all'articolo precedente, sono orali.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 23 settembre 1991

Il rettore: CASSARINO

91A5355

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 5 dicembre 1991, n. 27.

Importazione di prodotti tessili e dell'abbigliamento dalla Jugoslavia.

Si comunica che, a norma del regolamento CEE n. 3301 del Consiglio dell'11 novembre 1991 («Gazzetta Ufficiale» CEE n. 315 del 15 novembre 1991), le importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento di origine della Jugoslavia sono ammesse nei limiti quantitativi validi per l'intero anno 1991 di cui all'allegato. Le domande per ottenere l'autorizzazione relative all'importazione di cui sopra, dovranno essere presentate a questo Ministero - Direzione generale importazioni ed esportazioni - Div. III, su carta legale o, preferibilmente, su modulo «autorizzazione d'importazione», completo del modulo di protocollazione, reperibili presso le C.C.I.A., corredate di copia del contratto di acquisto o di documento equipollente, relativo alla merce che si intende importare.

Le autorizzazioni di importazione verranno rilasciate a valere sui corrispondenti contingenti d'importazione non ancora interamente utilizzati, secondo l'ordine di ricezione delle relative istanze. Le domande pervenute in una stessa data, concernenti quantitativi eccedenti le disponibilità residue, saranno accolte per quantitativi proporzionalmente ridotti in rapporto alle disponibilità stesse.

Si fa obbligo alle ditte che avranno ottenuto le autorizzazioni di importazione di restituire a questo Ministero l'esemplare n. 2 delle stesse, con l'annotazione — da parte della dogana competente — dell'utilizzo parziale o totale ovvero del mancato utilizzo, entro quindici giorni dall'utilizzo o dalla scadenza dell'autorizzazione.

Per quanto riguarda le quote in traffico di perfezionamento passivo, di cui all'allegato, restano ferme le disposizioni previste dalla circolare n. 18 del 21 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1990.

È abrogata la circolare n. 18/88/T del 9 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988.

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

Categoria AMF.	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote 1991	Quote T.P.P. 1991
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	4436	
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	4985	
	Di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	828	
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T	448	
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	240	715
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	118	400
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	81	
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	354	166
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna tessuta di cotone	T	107	
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP	68	58
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP	54	142
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), a maglia, biancheria di qualsiasi tipo a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento	T	106	

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o paia.
(*) Sino al 5% della quota n. 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm. vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come n. 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

91A5404

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 236

Corso dei cambi del 4 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1212,400	1212,400	1212,410	1212,400	1212,400	1212,400	1212,420	1212,400	1212,400	1214,400
E.C.U.	1537,450	1537,450	1537,500	1537,450	1537,450	1537,450	1537,450	1537,450	1537,450	1537,450
Marco tedesco	755,600	755,600	756 —	755,600	755,600	755,600	755,570	755,600	755,600	755,600
Franco francese	221,020	221,020	221,750	221,020	221,020	221,020	221,060	221,020	221,020	221,020
Lira sterlina	2156,550	2156,550	2159 —	2156,550	2156,550	2156,550	2157 —	2156,550	2156,550	2156,550
Fiorino olandese	670,430	670,430	670,500	670,430	670,430	670,430	670,430	670,430	670,430	670,430
Franco belga	36,668	36,668	36,680	36,668	36,668	36,668	36,665	36,668	36,668	36,660
Peseta spagnola	11,805	11,805	11,850	11,805	11,805	11,805	11,808	11,805	11,805	11,800
Corona danese	194,210	194,210	194,200	194,210	194,210	194,210	194,200	194,210	194,210	194,210
Lira irlandese	2013,100	2013,100	2012 —	2013,100	2013,100	2013,100	2013,200	2013,100	2013,100	—
Dracma greca	6,631	6,631	6,620	6,631	6,631	6,631	6,633	6,631	6,631	—
Escudo portoghese	8,515	8,515	8,500	8,515	8,515	8,515	8,514	8,515	8,515	8,510
Dollaro canadese	1067,800	1067,800	1068 —	1067,800	1067,800	1067,800	1067,750	1067,800	1067,800	1067,800
Yen giapponese	9,377	9,377	9,380	9,377	9,377	9,377	9,377	9,377	9,377	9,400
Franco svizzero	852,860	852,860	853 —	852,860	852,860	852,860	852,720	852,860	852,860	852,860
Scellino austriaco	107,363	107,363	107,300	107,363	107,363	107,363	107,353	107,363	107,363	107,360
Corona norvegese	191,790	191,790	191,500	191,790	191,790	191,790	191,790	191,790	191,790	191,790
Corona svedese	206,140	206,140	206,250	206,140	206,140	206,140	206,140	206,140	206,140	206,140
Marco finlandese	279,320	279,320	279 —	279,320	279,320	279,320	278,900	279,320	279,320	—
Dollaro australiano	954 —	954 —	954 —	954 —	954 —	954 —	956 —	954 —	954 —	954 —

Media dei titoli del 4 dicembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,675
» » » 21- 4-1987/94	87,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,925
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,950
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,995
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,025
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,975
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,925
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,025
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,925
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,075
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,025
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,825
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,375
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,570
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » » 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	100,375
» » » » 19- 5-1986/92	100,400
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,075
» » » » 1-11-1987/92	100,150
» » » » 1-12-1987/92	100,450
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		Scadenza	Prezzo
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,500
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,750
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,975
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,400
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,300
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,650
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,175
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,925
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,050
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,925
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,675
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,300
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,800
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,925
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,925
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,900
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,450
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,325
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,225
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,300
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,125
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,350
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,350
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,125
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,450
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,500
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,525
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,475
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,650
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,750
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,575
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,575
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,125
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,275
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,725
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,350
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,700
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,625
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,125
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,300
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,200
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,375
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,825
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,425
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,425
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,350
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,350
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,275
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,175
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,475
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,125
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,050
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,375
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98 —
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98 —
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,200

Note: the first line of the table, printed on the same line as the heading, reads: Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1988/93 . . . . 100 —

Buoni	Tesoro	Pol.	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	21-12-1991	99,800
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,475
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,475
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,450
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,700
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,525
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,350
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,625
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,825
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,850
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,725
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,400
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,725
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,050
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,900
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,800
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,750
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,475
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,925
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,150
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,725
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,725
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,925
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,800
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,825
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,575
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,575
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,150
»	»	»	12%	1- 6-1991/96	97,550
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	97,550
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,125
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	98,925
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	98,925
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,050

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,775
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,725
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,775
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,275
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,425
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,825
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,675
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,375
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,125
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,575
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,675
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,375
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,725
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,075
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,325
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99 —
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,575
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,225
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,075
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,875
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,450
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,075
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,650
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,800
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,675
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M04121

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 novembre 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 novembre 1991 relativi alla emissione del B.O.T. fissata per il 29 novembre 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 28 febbraio 1992 è di L. 97,07, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 29 maggio 1992 è di L. 94,38 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 novembre 1992 è di L. 88,85, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A5474

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di modificazione del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani» e proposta del relativo schema di disciplinare modificato.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del decreto Presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato — il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi modificato come appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Colli Albani» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso indicata:

Malvasia bianca di Candia, localmente nota come Malvasia rossa: fino ad un massimo del 60%.

Trebbiano toscano, Trebbiano romagnolo, Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave, da soli o congiuntamente: dal 25 al 50%;

Malvasia del Lazio, localmente nota come Malvasia puntinata: dal 5 al 45%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varietà di vitigni bianchi «raccomandati» o «autorizzati» per la provincia di Roma presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale, con esclusione delle uve dei vitigni delle varietà Moscato.

Art. 3. — Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Ariccia ed Albano ed in parte quelli di Roma, Pomezia, Castelgandolfo e Lanuvio.

Tale zona è così delimitata:

in prossimità della riva est del lago di Albano, alla confluenza dei confini comunali di Albano e Castelgandolfo (quota 519), la linea di delimitazione segue il confine di Castelgandolfo in direzione nord-ovest fino ad incrociare, in località Montanaccio, la retta passante per le quote 325 (località Pascolato) e 337 (località Montanaccio); scende lungo tale retta ed il suo prolungamento, sino alla sponda del lago e prosegue lungo la riva verso sud fino ad incontrare la quota 293 all'altezza del centro abitato di Castelgandolfo. Da quota 293 raggiunge in linea retta quota 426, in direzione di Castelgandolfo che attraversa verso sud-ovest per incontrare, all'uscita, la strada che passa tra la villa Torlonia ed il seminario dei Gesuiti Bernesi, prosegue lungo tale strada sino ad incontrare la via Appia (strada statale n. 7) al km 23 + 250 e poi sulla medesima in direzione nord-ovest incrocia il confine comunale tra Castelgandolfo e Marino seguendolo, in direzione nord-ovest, sino al suo incrocio con la Nettunense (strada statale n. 207), lungo questa via scende verso sud fino ad incontrare, in località Pavona, il confine di Albano che segue in direzione ovest. Seguendo sempre tale confine comunale raggiunge, presso la località Egidi, la strada che conduce ad Albano; il limite prosegue per tale strada verso ovest, fino ad incrociare la via che conduce al colle della Certosa e lungo questa ed il suo proseguimento raggiunge il punto di confluenza tra il Fosso di S. Maria la Fornarola ed il Fosso di Paglian Casale, da qui seguendo una linea retta in direzione nord raggiunge il Fosso dei Preti (500 mt. prima che questi si congiunga verso est con il confine di Marino) segue tale fosso verso ovest ed il suo proseguimento, che prende il nome di Fosso di Casale Abbruciato, sino a raggiungere la linea ferroviaria Roma-Napoli lungo la quale discende verso sud, sino all'incrocio con la strada di Valle Caia che segue sino al km 6,100 (località Casale Valle Caia); da qui seguendo il sentiero in direzione sud raggiunge il Fosso di Valle Caia che segue nella stessa direzione sino a quota 68 sul Fosso delle Vittorie per poi raggiungere il Fosso Pescarella a circa 500 mt. dal casale omonimo, risale lungo il Fosso di Torre Bruno sino a raggiungere la strada ferrata della linea Roma-Napoli, che discende verso sud sino ad incrociare il confine della provincia di Latina. Prosegue per tale confine, verso ovest, sino all'incrocio con la via di Anzio a quota 128 in prossimità del km. 13. Segue la strada provinciale che dalla Nettunense porta a Lanuvio e superata la quota 162 di circa 250 mt. incrocia, sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra, che percorre per circa mt. 300 fino a raggiungere il Fosso dell'Acqua Chiara ad ovest di Valeri. Discende detto fosso fino alla briglia di Vimmercati, e percorrendo la strada della Collettara raggiunge la strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa mt. 300) e poco dopo aver superato l'ingresso del Casale di S. Giovanni, all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, devia verso nord-ovest, e con una linea retta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di Monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia.

Segue verso nord il confine comunale di Ariccia sino ad incrociare, presso la sorgente del Pescaccio, il confine comunale di Albano, prosegue lungo il medesimo in direzione nord fino alla sua confluenza con quello di Castelgandolfo (q. 519).

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Colli Albani» non deve essere superiore a q.li 165 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi il 20% il limite medesimo.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 10,00.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6. — Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al paglierino scarico;

odore: vinoso e delicato;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, caratteristico, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani» proveniente da uve che abbiano almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 11 e che venga immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore a 11,5 per cento, può portare in etichetta la qualificazione «Superiore» con l'obbligo di indicare l'annata di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata «Colli Albani» può essere utilizzata per designare il vino «Spumante» ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione ed a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello «Spumante» siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito della provincia di Roma.

La denominazione di origine controllata «Colli Albani» può essere utilizzata per designare il vino «Novello» ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione a condizione che il vino sia imbottigliato entro il 20 dicembre della annata di produzione delle uve.

Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani» Superiore deve essere confezionato in contenitori di vetro con chiusura a sughero e di capacità non superiore a litri 1,500.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine «Colli Albani» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

91A5385

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'interno 20 ottobre 1991, F.L. n. 35/91, concernente: «Finanza locale per il 1992» (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 30 ottobre 1991)

Nella circolare citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoindicate pagine della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale:*

alla pagina 10, prima colonna, quarto periodo, dove è scritto: «... l'esenzione prevista nel passato *all'*art. 1 del decreto del...», si legga: «... l'esenzione prevista nel passato *dall'*art. 1 del decreto del...»;

alla pagina 11, prima colonna, al quarto periodo del paragrafo 4, dove è scritto: «contributo aggiuntivo agli enti inferiori a 5.000, di cui all'art. 18...», si legga: «contributo aggiuntivo agli enti inferiori a 5.000 *abitanti,* di cui all'art. 18...»;

alla pagina 11, seconda colonna, al quinto periodo del paragrafo 5, dove è scritto: «... in quanto i relativi costi finanziari, sia *dei* termini di ammortamento dei mutui che...», si legga: «... in quanto i relativi costi finanziari, sia *in* termini di ammortamento dei mutui che...».

91A5480

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	315.000
	- semestrale	L.	170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	56.000
	- semestrale	L.	40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	175.000
	- semestrale	L.	95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	56.000
	- semestrale	L.	40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	175.000
	- semestrale	L.	95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	600.000
	- semestrale	L.	330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L.	800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200